

GENOVA

**X[^] assemblea nazionale degli osservatori sulla
giustizia civile**

Gruppo processo civile telematico

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

***Avv. Alessandro Lovato
Osservatorio di Bologna***

30 maggio 2015

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Il processo civile telematico introduce, attraverso la digitalizzazione dei provvedimenti del giudice, della cancelleria, e degli atti e documenti delle parti costituite, una nuova forma di comunicazione e **dialogo** tra i protagonisti del processo.

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- La digitalizzazione degli **atti** e dei **documenti** può rappresentare e in che misura, una nuova forma e occasione per un miglioramento del dialogo tra giudici e avvocati?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- La lettura, lo studio e la consultazione, **unicamente in via telematica**, degli atti e documenti del processo è possibile sempre ? E in quale misura ?
- Le copie di cortesia sono un male necessario, o possono essere **superate**, attraverso un buon utilizzo dello strumento informatico ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- I collegamenti ipertestuali inseriti negli atti difensivi, tra previsioni normative [art.12, lett. b\) provv. Min. Giust. 16/4/2014](#) contenente le specifiche tecniche, [chiarimenti ministeriali](#), previsioni protocollari sono, in definitiva, uno strumento consentito o vietato dalle norme sul processo telematico ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- La digitalizzazione dell'atto difensivo, attraverso l'utilizzo dei [collegamenti ipertestuali](#) e delle funzioni di editing, può favorire **il superamento**, almeno in parte, della sentita esigenza della **cd copia di cortesia cartacea** ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Come inserire un collegamento ipertestuale all'interno di un atto ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Se e in quale misura è ipotizzabile un intervento sulla struttura e lunghezza degli atti difensivi degli avvocati, tenuto conto dei principi riferibili alla inviolabilità del diritto di difesa, art.24 Cost, dei principi codicistici che regolano la libertà di forma degli atti artt. 121 - 125 – 156 c.p.c.?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Alla luce di tali principi come possono essere inquadrati, in termini di ammissibilità, opportunità e limiti, le previsioni protocollari e le richieste avanzate dalla magistratura, in alcune sedi, sulla struttura, lunghezza e contenuto degli atti difensivi?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

5) REDAZIONE DEGLI ATTI

A) Magistratura e avvocatura concordano nel ritenere che la redazione degli atti costituisce espressione tra le più importanti dell'attività professionale dell'avvocato civilista e che ad essa va sempre riconosciuta la massima dignità e libertà. Cionondimeno si ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e speditezza dell'intero giudizio d'appello, anche in vista della sua informatizzazione, che gli atti difensivi siano redatti in forma essenziale e sintetica, evitando, se possibile, la riproduzione ripetitiva di precedenti difese e la duplicazione di argomentazioni in fatto e in diritto, fermo restando che esse debbono comunque consentire anche al Presidente e al terzo componente del Collegio, che normalmente non hanno a disposizione il fascicolo, di comprendere appieno la materia del contendere.

Ai fini indicati, si suggerisce di imprimere carattere diverso (ad es. corsivo) alle parti ripetitive di altri atti e/o provvedimenti, indicati specificamente, cosicché il lettore possa essere avvertito della ripetizione, come per altro verso utili sono l'*abstract* iniziale o finale, la numerazione e l'evidenziazione grafica dei concetti rilevanti.

B) Nella comparsa di risposta è preferibile che i motivi di contestazione seguano lo stesso ordine e suddivisione risultanti dall'atto introduttivo.

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Come valutare i recenti interventi normativi in tema di dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi in sede amministrativa, quali ad esempio la previsione di cui [all'art.40, lett a\)](#) (misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) contenuto nella L. 114/2014 ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Come valutare i recenti interventi normativi in tema di dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi in sede amministrativa, quali ad esempio la previsione di cui [all'art.40, lett a\)](#) (misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) contenuto nella L. 114/2014 ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Quale il corretto utilizzo da parte dei giudici dei poteri previsti dal comma 9 dell'art.16 bis del dl 179/2012 in base al quale *“il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”* ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- **Problematiche relative al dialogo tra giudici e avvocati nel processo di appello**
- A far data dal 30 giugno 2015, ai sensi del comma 9 ter dell'art.16 del dl 179/12, anche avanti alle Corti d'Appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Ciò apre con tutta evidenza la problematica trasferimento alle Corti dei fascicoli di parte (e di ufficio), ibridi o interamente telematici, relativi al giudizio svoltosi avanti al Tribunale.

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Considerato che la costituzione telematica, salvo i casi di emissione del decreto ministeriale ex art.35 dm 44/2011, non sarà consentita, si pone in tutta evidenza il problema del trasferimento dei documenti depositati dalle parti nel giudizio di primo grado.

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Nel pct, tutti gli atti e i documenti del processo, sono depositati dal magistrato, avvocati, cancelliere e consulenti, all'interno di unico fascicolo telematico, ove vengono registrati in ordine cronologico e consultabili da tutte le parti costituite.

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Tuttavia, in sede di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347, III comma, c.p.c. si ottiene **l'invio**, da parte dei Tribunali, e **l'acquisizione**, da parte delle Corti d'Appello, **dei soli atti** costituenti il fascicolo di ufficio (artt. 168, 347 c.p.c. 36, 73 disp attuaz.), **e non anche** dei **documenti** depositati e presenti nel fascicolo telematico nel precedente grado di giudizio.

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- Come e con quali limiti, le parti costituite nel processo di appello possono trasmettere al Collegio (gli atti e) i documenti depositati telematicamente nel giudizio di primo grado (contenuti nei fascicoli di parte), anche in considerazione dei rigorosi principi più volte affermati, in relazione al mancato deposito, in sede di appello, degli atti e documenti più volte affermati dalle [Sezioni Unite](#) della S.C. Civile nelle note sentenze n.24898 del 23.12.2005 e n.3033 dell'8 febbraio 2013

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- La realizzazione e il deposito di un “fascicolo di parte di primo grado cartaceo” contenente (gli atti) e documenti depositati telematicamente dalle parti costituite nel precedente grado di giudizio, e quindi autenticati ex art.9 bis, art. 16 bis di 179/2012, è attualmente l’unica soluzione attualmente ipotizzabile ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

- E' possibile disciplinarne un deposito telematico in sede protocollare ?
- Quali riforme processuali e/o soluzioni tecniche sarebbero auspicabili sul punto ?

Pct e dialogo tra giudici e avvocati

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Alessandro Lovato